

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 10 novembre 2023

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 8/2023

OGGETTO: *Aggiornamento fiscale*

IN ARRIVO LE LETTERE DI COMPLIANCE PER LA MANCATA EMISSIONE DI FATTURE E SCONTRINI CON POSSIBILITÀ DI SANATORIA

Provvedimento Agenzia Entrate del 3 ottobre 2023, n. 352652/2023

Con il **provvedimento prot n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023** l'Agenzia delle entrate ha previsto l'invio di apposite comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei soggetti per i quali risulta che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili sia superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.

Il provvedimento fa seguito alla pubblicazione del c.d. "*Decreto Energia*" (D.L. 131/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023), nel cui articolo 4 viene prevista una sanatoria dell'omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall'Amministrazione finanziaria con un processo verbale.

La comunicazione sarà consultabile nel cassetto fiscale del contribuente con indicazione dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni, la differenza, calcolata su base mensile, tra l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e Iva desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, gli identificativi dei pos a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Lo strumento per la correzione delle omissioni è il ravvedimento operoso che potrà essere attivato anche se la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Non sarà possibile il ricorso al ravvedimento operoso anche nel caso di avvenuta notifica di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione, memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.

Il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022: TERMINE DEL 30.11.2023

Il 30.11.2023 scade, a pena di decadenza dal beneficio, il termine per effettuare gli investimenti "prenotati", ossia per i quali entro il 31.12.2022 sia stato accettato l'ordine da parte del venditore e versato un acconto almeno pari al 20% del relativo costo, riferiti a:

- beni materiali e immateriali "**generici**", al fine di usufruire del **credito d'imposta del 6%** ex art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- beni materiali "**Industria 4.0**", al fine di usufruire del **credito d'imposta nella maggior misura del 40%**, anziché del 20%, ex art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020.

Per gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0" l'effettuazione dell'investimento prenotato nel 2022 doveva intervenire entro il 30.6.2023.

DECRETO PROROGHE

D.L. del 29 settembre 2023, n. 132

Il D.L. 132/2023, ribattezzato Decreto proroghe, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, entrando in vigore il giorno successivo.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Tra le principali novità, si segnalano:

- differimento al 31 dicembre 2023 del termine ultimo per poter fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, consistente nella possibilità di chiedere, per l'acquisto della prima casa da parte di **giovani under 36** e **giovani coppie** con un'Isee non superiore a 40.000 euro annui, l'accesso alle garanzie statali, estese fino all'80% del capitale;
- differimento al 30 novembre 2023 del termine per poter procedere:
 - all'**assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci;
 - alla **trasformazione agevolata in società semplice** delle società commerciali.Conseguentemente, slitta sempre al 30 novembre il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuare in unica soluzione.

INTERVENTI EDILIZI: PUBBLICATI CHIARIMENTI NEI CASI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

Circolare Agenzia Entrate del 7 settembre 2023, n. 27/E

L'Agenzia delle entrate, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 7 settembre 2023, ha commentato gli interventi normativi che hanno modificato gli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020, con particolare riguardo al blocco della possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura introdotto dal D.L. 11/2023 con decorrenza dal 17 febbraio 2023 (fatte salve una serie di casistiche per le quali è ancora possibile esercitare l'opzione).

Inoltre, anche nell'evento organizzato dalla stampa specializzata lo scorso 20 settembre 2023, sono state fornite tre risposte dall'Agenzia delle entrate inerenti ai *bonus* edilizi.

Si riepilogano nella Tabella seguente i principali chiarimenti forniti.

Titolo	Chiarimenti
Compensazione dei crediti nel modello F24	L'articolo 2- <i>quater</i> , D.L. 11/2023 ha stabilito che la compensazione nel modello F24 di crediti derivanti dall'applicazione dell'articolo 121, D.L. 34/2020 può avvenire nei confronti di debiti di enti impositori diversi. È quindi possibile, ad esempio, estinguere debiti previdenziali e contributivi.
Esercizio dell'opzione per Superbonus	L'articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione con riferimento agli interventi rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023: <ul style="list-style-type: none">- risulti presentata la CILA nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi di interventi effettuati dai condomini;- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici.
Esercizio dell'opzione per bonus "ordinari"	L'articolo 2, comma 3, D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione con riferimento agli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023: <ul style="list-style-type: none">- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;- siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante coi fornitori;- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nel caso di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese che provvedano entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori alla alienazione o assegnazione dell'immobile e nel caso di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dall'ultimazione dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Variante degli interventi edilizi agevolati	<p>Per tutte le tipologie di interventi ammessi alle agevolazioni fiscali, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, al fine di applicare le deroghe previste per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, rilevano esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- la data di presentazione dell'originaria CILA;- la data di presentazione dell'originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;- la data della delibera di esecuzione dei lavori, in caso di interventi condominiali.
Soggetti ancora ammessi all'esercizio delle opzioni	<p>L'articolo 2, comma 3-bis, D.L. 11/2023 prevede una deroga di carattere soggettivo al divieto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- istituti autonomi case popolari ed enti aventi le stesse finalità sociali;- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;- Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. <p>Nel caso di interventi in cui il beneficiario della detrazione sia uno dei soggetti evidenziati, è possibile continuare ad esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia con riferimento al <i>superbonus</i> sia con riferimento ai <i>bonus</i> diversi dal <i>superbonus</i>.</p> <p>È inoltre ancora possibile esercitare le opzioni per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici o dagli eventi metereologici, in presenza di determinate fattispecie (vedasi articolo 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020).</p>
Remissione in bonis	<p>I contribuenti possono avvalersi dell'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 in due casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- il contribuente non abbia presentato tempestivamente l'asseverazione di efficacia degli interventi (ai sensi dell'art.3 co.3 D.M. 58/2017), necessaria per fruire dell'agevolazione prevista nei casi di interventi volti alla riduzione del rischio sismico;- il contratto di cessione del credito di imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 ed il cessionario del credito di imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione). <p>Viene, inoltre, chiarito che il contribuente dovrà versare una sanzione di euro 250 per ciascuna comunicazione telematica di cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023 ed effettuata entro il 30 novembre 2023 fruendo della remissione <i>in bonis</i>.</p>
Fattura con sconto integrale	<p>In caso di fattura emessa con sconto "<i>integrale</i>", in presenza dei requisiti oggettivi per la fruizione integrale della detrazione sulla fattura oggetto di sconto, in assenza di pagamento effettuato dal cliente, la spesa si considera sostenuta alla data di emissione della fattura. La fattura con sconto "<i>integrale</i>" si considera emessa alla data di trasmissione allo SdI.</p> <p>Nel caso, invece, di sconto in fattura "<i>parziale</i>" la spesa si considera sostenuta alla data di esecuzione del bonifico parlante dell'importo non oggetto di sconto, e non alla data di trasmissione della fattura allo SdI.</p>

VIDEOFORUM AGENZIA DELLE ENTRATE: I CHIARIMENTI IVA

Durante la recente manifestazione tenuta con la stampa specializzata in data 20 settembre 2023 l'Agenzia delle entrate è intervenuta con numerosi chiarimenti; nel presente contributo diamo conto delle interessanti indicazioni fornite su alcuni aspetti/dubbi riguardanti il comparto Iva, posto che si tratta di questioni particolarmente pratiche e operative.

Fattura in eccedenza rispetto la lettera d'intento ricevuta

Il problema	Viene posta all'Agenzia delle entrate la domanda circa quale debba essere il comportamento dell'esportatore abituale quando riceva una fattura che supera l'importo massimo della lettera d'intento inviata al fornitore, ma senza superare il <i>plafond</i>
--------------------	---

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

	<p>complessivo che egli ha a disposizione. Esempio: Beta ha inviato al fornitore Alfa una lettera d'intento di 100.000 euro, ma riceve una fattura di 120.000 euro. Beta ha però a disposizione 500.000 euro di <i>plafond</i> che non viene superato.</p>
L'indicazione dell'Agenzia delle entrate	<p>L'Agenzia delle entrate osserva come la fattura ricevuta in eccedenza rispetto alla lettera d'intento inviata sia comunque da considerarsi irregolare, anche se il <i>plafond</i> complessivo è capiente. La sanzione applicabile in questo caso è quella prevista dall'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, pari al 100% dell'imposta non addebitata, con un minimo di 250 euro. Per evitare tale sanzione l'esportatore abituale deve provvedere a regolarizzare la fattura, tramite documento integrativo (con codice TD20) da inviare allo SDI entro 30 giorni dalla ricezione.</p>

Registrazione nota di accredito ricevuta

Il problema	<p>Viene posta all'Agenzia delle entrate la domanda riguardante il termine ultimo per il cessionario/committente al fine di procedere alla registrazione della nota di variazione in diminuzione (ossia la nota di accredito) ricevuta.</p>
L'indicazione dell'Agenzia delle entrate	<p>La rettifica in diminuzione di una fattura precedentemente emessa rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore, che deve essere esercitata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si verifica il presupposto che ne consente l'emissione (ossia entro il 30 aprile dell'anno successivo); l'imposta "<i>recuperata</i>" confluirà in detrazione nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento. Il soggetto che riceve questa nota di accredito deve riversare all'Erario l'Iva originariamente detratta e oggi stornata; il termine per l'annotazione della nota di variazione ricevuta, è quello previsto all'articolo 23, D.P.R. 633/1972 relativo alle fatture emesse, quindi entro il giorno 15 del mese successivo quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. Detto termine, comunque, non è sempre agevole da rispettare, trattandosi di documento emesso da un altro soggetto. Su questo punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate, affermando come il cessionario/committente deve annotare il documento in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse (l'effetto è evidentemente il medesimo), al fine di far emergere l'Iva a debito. In tale evenienza, il termine per l'annotazione della nota di variazione decorre dalla data di ricevimento della stessa. Esempio: la nota di variazione datata 30 settembre 2023, che sia stata ricevuta in data 12 ottobre 2023, può essere annotata entro il 15 novembre, comunque facendo riferimento al mese di ottobre (e, pertanto, l'imposta in essa esposta concorrerà a debito alla liquidazione Iva del mese di novembre).</p>

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL